

SETTORE TECNICO
SERVIZIO MANUTENZIONI OO.PP. E PATRIMONIO

DISCIPLINARE DI GARA	
PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. ED I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIBITUMATURA DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	
CUP: B67H19000580004	CIG 820257857F

RG

G:\Manutenzioni\19 - ASFALTI\GARA\DISCIPLINARE ASFALTI 2019.docx

SERVIZIO MANUTENZIONE OOP E
PATRIMONIO

Tel. 011.9045573 – 551 – 544 - 5177

Fax 011.9091492

manutenzioni@comune.rivalta.to.it

Palazzo Comunale

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040

tel. 011.9045510

sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

www.comune.rivalta.to.it

P. IVA / C.F. 01864440019

DISCIPLINARE DI GARA	4
1. PREMESSE	4
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	4
2.1 Stazione appaltante:.....	4
2.2 Responsabile del procedimento relativamente alla procedura di gara	4
2.3 Determinazione a contrarre.....	5
2.4 Validazione progetto esecutivo	5
2.5 Approvazione del progetto esecutivo	5
3. LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA	5
3.1 Chiarimenti	5
3.2 Forma e sottoscrizione dei documenti	6
3.3 Comunicazioni.....	6
3.4 Requisiti informatici per partecipare all'appalto:	7
4. PROCEDURA DI GARA	7
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA – PRESA VISIONE	8
5.1 Allegati precompilati	8
5.2 Documenti di progetto	8
5.3 Presa visione dei luoghi	8
6. AMMONTARE DELL'APPALTO	8
7. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI.....	9
7.1 Categorie dei lavori	9
7.2 Condizioni di subappalto	9
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	9
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	11
9.1 Requisiti di ordine generale – cause di esclusione	11
9.2 Requisiti di idoneità professionale	13
9.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del Codice) e requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice).	14
9.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – aggregazioni di imprese di rete e GEIE	14
9.5 Indicazioni per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili	15
10. AVVALIMENTO	15
11. GARANZIA PROVVISORIA	16
12. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
13. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA.....	20
14. BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	21
14.1 Domanda di ammissione	21
14.2 Documento di gara unico europeo - DGUE.....	23
14.3 Pass dell'operatore economico - PassOE	28
14.4 Garanzia provvisoria.....	29
14.5 Certificazioni	29
14.6 In caso di avvalimento	29
14.7 Patto di integrità.....	30
14.8 Documentazione per i raggruppamenti temporanei, i consorzi e le altre tipologie di concorrenti... ..	30
14.9 Attestazione S.O.A.	32
14.10 Ricevuta di pagamento contributo ANAC	33

15. BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”	33
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA.....	34
17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	36
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE EVENTUALE NEL CASO IN CUI NON SI PROCEDA CON L’ESCLUSIONE AUTOMATICA.....	38
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	39
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
21. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	42
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

La Città di Rivalta di Torino indice gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori indicati in oggetto, con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto dalle norme del Codice dei Contratti Pubblici e le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutta la documentazione di gara. L'appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica: "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".

Per l'espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: <https://rivalta.acquistitelematici.it/>, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://rivalta.acquistitelematici.it>.

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 03.03.2020** la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement di Città di Rivalta di Torino

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

I rapporti giuridici fra Città di Rivalta di Torino e l'operatore economico dell'appalto saranno regolati dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli atti di gara, dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili su <https://rivalta.acquistitelematici.it>, dal D.Lgs. n. 50/2016; dalle norme del codice civile, dal D. Lgs. n. 82/2005;

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

2.1 Stazione appaltante:

Comune di Rivalta di Torino – Via Canonico Candido Balma n° 5, 10040 – Rivalta di Torino (TO) - Tel. 011. 9045573 – 011.9045581

2.2 Responsabile del procedimento relativamente alla procedura di gara

arch. Giovanni Ruffinatto

Tel.: 011 9045581

Email: giovanni.ruffinatto@comune.rivalta.to.it

PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

Indirizzo sito internet: www.comune.rivalta.to.it

Indirizzo piattaforma informatica: <https://rivalta.acquistitelematici.it/>

2.3 Determinazione a contrarre

n.105 del 07.02.2020 del Settore Tecnico del Comune di Rivalta di Torino.

2.4 Validazione progetto esecutivo

Il progetto esecutivo è stato validato con atto del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Rivalta di Torino, arch. Rosanna Bergese, in data 13.12.2019.

2.5 Approvazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°255 in data 17.12.2019.

3. LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://rivalta.acquistitelematici.it>, è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

3.1 Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante, per mezzo della funzione "Richiedi supporto" presente sulla piattaforma, entro il perentorio termine delle ore **12,00 del giorno 27.02.2020**.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e saranno pubblicate in calce alla pagina del bando e nell'area dedicata alle FAQ.

3.2 Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- Comporta sanzioni penali;
- Costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

3.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Tutte le comunicazioni, nell'ambito della presente procedura, tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata, eseguite all'interno della piattaforma informatica, all'indirizzo PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area messaggistica riservata al singolo concorrente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3.4 Requisiti informatici per partecipare all'appalto:

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso, oltre dei requisiti successivamente richiesti, anche dei seguenti ulteriori requisiti informatici:

- a. Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
 - Memoria Ram 1 GB o superiore
 - Scheda grafica e memoria on-board
 - Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
 - Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 - Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
- b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>
- c. Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
- d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.

4. PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da esperire ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in base a proprie valutazioni di convenienza economica, di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio.

Inoltre, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno mediante spedizione di messaggi di posta elettronica.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area messaggistica riservata al singolo concorrente.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la stazione appaltante e il gestore non sono responsabili dell'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni della stazione appaltante di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative a chiarimenti, vengono pubblicate sul sito nell'area riservata alla gara.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA – PRESA VISIONE

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", accessibile dal seguente link: <https://rivalta.acquistitelematici.it>, e alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, all'indirizzo www.comune.rivalta.to.it.

5.1 Allegati precompilati

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- “Modello 1 – Domanda di partecipazione”,
- “Modello 2 - DGUE”,
- “Modello 3 – Patto di Integrità”,
- “Modello 4 – Offerta economica”.

5.2 Documenti di progetto

Fanno parte della documentazione di gara i seguenti elaborati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n° 255 del 17.12.2019:

- All. 1/6: Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico di spesa;
- All. 2/6: Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi unitari;
- All. 3/6: Computo metrico estimativo;
- All. 4/6: Tavole grafiche:
 - Tav. 1 di 2 - Planimetrie con interventi
 - Tav. 2 di 2 - Lavori a discrezione dell'amministrazione da eseguirsi su richiesta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) Dlgs 50/2016 smi;
- All. 5/6: Computo opere a discrezione dell'amministrazione da eseguirsi su richiesta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) Dlgs 50/2016 smi;
- All. 6/6: Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5.3 Presa visione dei luoghi

Il sopralluogo è obbligatorio; stante l'accessibilità delle aree oggetto dell'appalto, dovrà essere effettuato autonomamente da parte del soggetto partecipante alla procedura di gara senza l'assistenza del tecnico comunale.

6. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dei lavori, da computarsi a misura, ammonta a Euro 994.499,36 (Euro novecentonovantaquattromilaquattrocentonovantanove/36), di cui Euro 3.715,26 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 990.784,10 per lavori soggetti a ribasso.

Il progetto prevede l'esecuzione di ulteriori interventi su diverse vie del territorio che al momento non sono compresi nell'appalto e nel relativo importo contrattuale, ma potranno essere affidati, a discrezione della Stazione Appaltante, alle stesse condizioni dei lavori principali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Tali opere ammontano ad euro 538.005,93 lordi di cui euro 2.009,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 535.996,04 per lavori soggetti a ribasso.

7. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

7.1 Categorie dei lavori

Ai sensi dell'Allegato A del D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG3 e non sono presenti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

LAVORAZIONI	Importo lavori €	%	CATEGORIA	CLASSIFICA
Opere stradali	994.499,36	100%	OG3 PREVALENTE	III

7.2 Condizioni di subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e condizioni di cui all'art. 105 del Codice come meglio specificato all'art. 12 del "Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco prezzi" (All. 2/6).

In particolare l'Ente provvederà a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente OG3 per classifica III.

Si precisa che nel caso di ricorso a raggruppamento di tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei Contratti alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, così come disposto dall'art. 83, comma 8, del Codice dei Contratti.

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia si applica l'art. 45 comma 1, l'art. 49 e l'art. 88 del Codice.

La partecipazione di aggregazioni di operatori economici è ammessa alle condizioni previste dagli articoli 45, 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazioni di imprese di rete);

- ai sensi dell’art. 48, comma 7 del codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale.
- ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.

Le reti di impresa di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. A norma dell’art. 47, comma 14 del Codice, queste, nel caso in cui abbiano i requisiti del consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione S.O.A. In particolare:

- nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd rete – soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedura di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo della mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con un potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La stazione appaltante escluderà l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente stesso, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura concorsuale i concorrenti in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e tecnico-professionale ed economici finanziari in riferimento alla Categoria prevalente OG3 per classifica III.

9.1 Requisiti di ordine generale – cause di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (aggiornato alla legge di conversione 14/06/2019 n.55, con modificazione del D.L. 18/04/2019 n.32), nonché qualsiasi altra situazione prevista dalla Legge come causa di esclusione dalle gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

In sede di gara i concorrenti sono tenuti ad accettare, a pena di esclusione, il patto **d'integrità** per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Rivalta di Torino. In particolare, devono dichiarare di essere a conoscenza del fatto che il mancato rispetto dell'allegato patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla procedura di gara ovvero alla mancata sottoscrizione del contratto o alla sua risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (l'esclusione opera nel caso in cui la ditta non regolarizzi entro i termini indicati dalla Stazione appaltante l'assenza o mancata sottoscrizione del patto di integrità) ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

Con particolare riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, si precisa che, in presenza di condanne, dovranno essere riportate dal concorrente tutte le condanne subite, anche non definitive (linee guida ANAC n. 6), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

In particolare si invitano i concorrenti a verificare quanto previsto dall'art. 80 comma 10 e 10 bis del D.Lgs.50/2016 (aggiornato alla legge di conversione 14/06/2019 n.55, con modificazione del D.L. 18/04/2019 n.32).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche sopraindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (si vedano Parte III: Motivi di esclusione – Sezione A: Motivi legati a condanne penali, punto 5, e Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro della Stazione appaltante aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, primo riquadro, del DGUE).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la suddetta esclusione va disposta anche nei confronti degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di condanne a carico di soggetti cessati dovranno essere dichiarate anche le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Si evidenzia che l'ambito soggettivo di applicazione delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice è stato ulteriormente specificato nel Comunicato Anac in data 8 novembre 2017.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 110, comma 4 del Codice come modificato dal D.Lgs.32/2019 convertito nella Legge n.55 del 14/06/2019, possono partecipare alla procedura di gara le imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, in applicazione dell'art.95 del medesimo codice, **a condizione che**, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art.47 del medesimo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, **l'impresa si avvalga dei requisiti di un altro soggetto**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.110, comma 5 del Codice come modificato dal D.Lgs.32/2019 convertito nella Legge n.55 del 14/06/2019, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.110, comma 6 del Codice come modificato dal D.Lgs.32/2019 convertito nella Legge n.55 del 14/06/2019, L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

N.B. Come ribadito dal comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o, se del caso, degli altri operatori economici tenuti a dimostrare il requisito, con riferimento a tutti i soggetti del comma 3 sopra indicati (in carica o cessati), indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Sono esclusi, dopo l'apertura dell'offerta, fatta salva l'applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice (cd. soccorso istruttorio), i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte digitalmente dal soggetto competente;
- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più di uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al punto 3 del paragrafo 11.3.6, se già costituito;
- che non hanno dichiarato l'impegno a costituire formalmente il raggruppamento in caso di aggiudicazione, se da costituire;
- che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo

oppure

- non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico della compagine;

in caso di consorzio stabile:

- che non avendo dichiarato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il/i consorziato/i esecutore/i per il/i quale/i il consorzio partecipa;

Sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulti una delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

9.2 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A per ramo di attività inerente con l'oggetto dell'appalto ovvero nel registro professionale dello stato di appartenenza per le imprese non aventi sede in Italia, secondo quanto previsto nel medesimo art. 83, comma 3, del Codice.

In caso di partecipazione di società cooperative, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività produttive.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione A.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

9.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del Codice) e requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice).

Possesso di attestazione S.O.A. ai sensi del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria e all'importo da appaltare con riferimento alla categoria OG3, per classifica III.

Si precisa che, a norma dell'art. 92, comma 8, del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'art. 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

9.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – aggregazioni di imprese di rete e GEIE

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett.d), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali dell'Artigianato di cui al punto 9.2 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande i GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale deve essere soddisfatto:

nel caso di ricorso ad R.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta,

possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 comma 8 del Codice dei Contratti).

9.5 Indicazioni per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali dell'Artigianato di cui al punto 9.2 deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica/finanziaria – tecnica/professionale ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett.b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett.c) del Codice, (aggiornato alla legge di conversione 14/06/2019 n. 55, con modificazione del D.L. 18/04/2019 n.32), in capo alle singole consorziate siano esse consorziate esecutrici e consorziate non esecutrici.

10. AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.

In particolare, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento e allega, in tal caso, i documenti previsti dalla norma in parola.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. Per i divieti nella scelta dell'ausiliaria si rimanda ai commi 4 e 5 dell'art.110 (aggiornato alla legge di conversione 14/06/2019 n.55, con modificazione del D.L. 18/04/2019 n.32).

In caso di avvalimento deve essere resa apposita dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell'art. 89 del Codice, attestante l'eventuale avvalimento dei citati requisiti necessari per la partecipazione alla gara. A pena di esclusione, dovrà essere fornita idonea documentazione ovvero dichiarazioni probanti allo scopo di effettuare, a cura della stazione appaltante, le verifiche di cui all'art. 89, comma 3, del Codice. L'impresa ausiliaria attesta di obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie (risorse umane, strumentali e organizzazione messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto) di cui è carente il concorrente, che dovranno essere specificate nel contratto di avvalimento.

La documentazione relativa all'avvalimento dovrà essere inserita nella "busta telematica" contenente la "Documentazione amministrativa".

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3 "comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento e un nuovo patto di integrità). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione offerta.

La mancata indicazione e specificazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Si rimanda all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria (intestata al Comune di Rivalta di Torino), come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara comprensivo di IVA e, quindi, di importo pari ad € 19.889,99 (euro diciannovemilaottocentottantanove/99).

La cauzione deve essere accompagnata **da una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT BANCA Agenzia di Rivalta di Torino, Via Allende n. 13, Rivalta di Torino (TO) - Orari dal lunedì al venerdì: 8,30 -12, 55 - IBAN IT58H0200830830000040678351 - Tel.: 011 19410363;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n° 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*.
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di ATI.

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla Capogruppo nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate.

Restano salve le disposizioni previste dall'art. 93, comma 7, secondo periodo in materia di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione

che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, venga riaperto o prorogato il termine per la presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare corrispondentemente il periodo di validità del documento di garanzia, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

12. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire sulla piattaforma, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03.03.2020 la propria offerta firmata digitalmente, secondo le modalità definite nel prosieguo del presente disciplinare.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre le ore 12.00 del 03.03.2020, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

13. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema, così come indicate al paragrafo 9, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

A tal fine il concorrente, dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare i seguenti form on line:
 - Anagrafica;
 - Legale rappresentante;
 - Forma di partecipazione;
- scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara";
- compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto;
- i formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente, a pena di non ammissione.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti e da costituire, di ogni tipo di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b D. Lgs. 50/2016, nella domanda di partecipazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguono la somministrazione.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016 l'indirizzo di posta certificata.

Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato l'indirizzo PEC per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti di ordine generale.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi".

14. BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Partecipazione" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://rivalta.acquistitelematici.it>.

Nell'apposito step "Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa. Devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

14.1 Domanda di ammissione

La domanda deve essere redatta in lingua italiana. La domanda di partecipazione firmata digitalmente è redatta, preferibilmente secondo la modulistica predisposta dalla

Stazione appaltante di cui al modello All. 1) che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale.

Dovranno essere rese le dichiarazioni previste nell’Allegato 1. Nel caso la sottoscrizione della domanda venisse apposta da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’operatore economico, questi dovrà allegare la procura attestante i poteri conferitigli in copia autentica.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e nel progetto definitivo-esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 255 del 17.12.2019, posto a base di gara, in particolare il capitolato speciale d’appalto;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Rivalta di Torino con deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 28/01/2014, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del REU 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo;
9. dichiara di partecipare alla presente procedura nella seguente forma di cui all'art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14.2 Documento di gara unico europeo - DGUE

A pena di esclusione l'operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare, mediante presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito "DGUE"), redatto in lingua italiana.

Nel caso di Concorrente plurisoggettivo (di seguito il Concorrente), quale consorzio, RTI o GEIE, la busta dovrà contenere un DGUE per ciascun operatore che compone il Concorrente, ivi inclusi gli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili di cui all' art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, nonché dagli eventuali operatori economici ausiliari e/o subappaltatori indicati.

Per quanto non indicato nel seguito trova applicazione la Circolare del Ministero delle Infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3 e successive.

Tale modello è articolato e dovrà essere compilato come segue:

PARTE I Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione Appaltante);

PARTE II Informazioni sull'operatore economico;

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: alla voce "forma della partecipazione", in caso di risposta affermativa indicare:

- alla lett. a) in caso di RTI il ruolo all'interno dello stesso, in caso di Consorzio/GEIE la denominazione e la tipologia, se pertinente; alla lett. b) in caso di RTI indicazione degli operatori economici del raggruppamento; lo stesso per GEIE; in caso di Consorzio indicazione dei consorziati coinvolti; alla lett. d) la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui all'art.45 comma 2 lett. c) del Codice che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto;

Sezione B Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: alla voce "Nome completo" indicare il cognome, il nome, codice fiscale nonché la data e il luogo di nascita;

- alla voce "Posizione/Titolo ad agire" indicare se il soggetto indicato è titolare, contitolare, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore, amministratore unico, amministratore delegato, socio, procuratore, direttore tecnico

o altro; (in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B);

Sezione C Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento):

- indicazione dell'operatore economico ausiliario e del requisito oggetto di avvalimento;

Sezione D Informazioni in relazione ai subappaltatori (da compilare in caso di subappalto).

PARTE III Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)

Sezione A Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui all'art. 80 comma 1, del Codice a carico di soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice;

inoltre, se ricorre il caso:

- precisare la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del Codice e i motivi di condanna;
- precisare alla lett. c) eventuali periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- precisare eventuali misure di self-cleaning o altre informazioni pertinenti;
- precisare eventuali misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui all'art.80 secondo capoverso del Codice; (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, il sottoscrittore del DGUE può rendere le dichiarazioni anche per gli altri soggetti rilevanti, indicati nel DGUE, parte II, lett. B, assumendosene la responsabilità, in alternativa le stesse potranno rendere le dichiarazioni personalmente nell'Appendice 1).

I motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice sono di seguito riportati:

- emissione di sentenza definitiva/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a. delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2365 del codice civile;
 - b.bis false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
 - c. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,

- quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Sezione B Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui all'art. 8 comma 4 del Codice: indicare relative precisazioni.

Sezione C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di **obblighi in materia di sicurezza** e salute sul lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
- **misure fallimentari, di liquidazione coatta, di concordato preventivo**, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione **fermo restando quanto previsto agli articoli 110 del Codice e 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267;**

(lett. così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110.

(lett. così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)

- gravi illeciti professionali (*), quali:- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero ottenere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;(*)
- ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili e/o nelle condizioni di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013;
- incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice. (in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C).

(*) si richiama a tale riguardo quanto previsto dalle linee guida A.N.AC. n. 6 aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017, anche con particolare riferimento alla presenza in capo ai soggetti rilevanti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.

Sezione D Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, **distinti tra:**

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui all'art. 80 comma 2 del Codice (cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 34 bis commi 6 e 7, art.67, art.84 comma 4, art.88 comma 4bis e art.92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019);

- tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011; (nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80) · sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- iscrizioni al casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- iscrizioni al casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990, accertato l'anno antecedente la data di scadenza il termine ultimo per la presentazione delle offerte ai sensi del presente disciplinare e/o in ogni in cui la violazione accertata non sia stata rimossa;
- violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'art. 17 della legge 68/1999, indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni, dalla legge 203/1991, all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della legge 689/1981;
- trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale; in tal caso fornire le opportune informazioni;
- trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012 ed esteso dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

PARTE IV Criteri di selezione

Sezione A Idoneità: per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale come richiesti al punto 6.2 del presente disciplinare;

Sezione B Capacità economica Finanziaria. Non è da compilare in quanto si richiede il possesso dell'attestazione S.O.A. per la categoria e la classe indicata nel presente disciplinare di gara – OG3 classifica III.

Sezione C Capacità tecniche e professionali, Non è da compilare in quanto si richiede il possesso dell'attestazione S.O.A. per la categoria e la classe indicata nel presente disciplinare di gara.

Sezione D Sistemi di garanzia della qualità, se posseduti dal concorrente.

PARTE V Riduzione del numero di candidati qualificati (art.91 del Codice – sezione omessa in quanto non previsto nella presente procedura di gara).

PARTE VI Dichiarazioni finali e sottoscrizioni –

Nella compilazione, quanto alla parte II, sezione B, relativa all'individuazione delle persone fisiche rilevanti nell'ambito dell'operatore economico, devono in ogni caso essere elencate tutte quelle di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ivi comprese quelle cessate dalla carica nell'ultimo anno.

Si rinvia, a tale riguardo, anche a quanto precisato nel comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 26 ottobre 2016 e nel comunicato 8 novembre 2017.

Per tali persone fisiche l'assenza di cause di esclusione può essere dichiarata dal sottoscrittore del DGUE come di seguito indicato, oppure dai diretti interessati tramite la compilazione e sottoscrizione da parte loro dell'apposita Appendice 1 al DGUE. In difetto di tale Appendice la dichiarazione del sottoscrittore del DGUE si intende riferita anche a tutte le persone fisiche rilevanti indicate nello stesso DGUE, Parte II, Sez. B, con le conseguenti responsabilità in capo al dichiarante.)

Se il soggetto che sottoscrive i DGUE rende le dichiarazioni inerenti alle condizioni delle persone fisiche rilevanti, con esclusivo riguardo a sé stesso, le altre persone fisiche rilevanti, contemplate nello stesso documento devono procedere come sopra indicato, ai fini e per gli effetti delle dichiarazioni che le riguardano. Se, invece, il soggetto che sottoscrive il DGUE rende direttamente le dichiarazioni anche per le altre persone fisiche citate del DGUE, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del DPR 445/2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

Precisazioni in ordine alla sottoscrizione del DGUE e delle ulteriori dichiarazioni

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, equivalente idonea documentazione resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il DGUE e le dichiarazioni relative a condizioni o requisiti degli operatori economici devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti degli operatori economici o da persone legittimate a rappresentare gli operatori stessi ai fini di tali atti ed, in particolare, possono essere sottoscritte anche da procuratori ed, in tal caso, va inserita all'interno della Busta telematica "documentazione amministrativa" la relativa procura in copia autentica; a discrezione dell'interessato, in alternativa può essere fornita una copia del certificato CCIAA da cui risultino la procura ed i poteri del procuratore.

Si precisa:

- nel caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di cui all'art., 45 comma 2 lett. d) del Codice, per ciascuno dei soggetti partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (come sopra meglio specificato);
- nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici ivi indicate (pertanto, nel modello di formulario deve essere

indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto). Il consorzio è tenuto a compilare tutte le parti sopra specificate per il concorrente singolo; i consorziati indicati le seguenti parti del documento:

PARTE II: "Informazioni sull'operatore economico";

Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) e Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";

PARTE III: "Motivi di esclusione" (Art. 80 del codice): tutte le sezioni;

PARTE IV: "Criteri di selezione";

PARTE VI: Dichiarazioni finali.

Qualora il consorzio stabile si qualifichi utilizzando i requisiti delle imprese consorziate esecutrici delle prestazioni oppure mediante avvalimento, utilizzando i requisiti delle consorziate non individuate quali esecutrici, ai sensi dell'art. 47, comma 2 e comma 2 bis, del Codice, i consorziati sono tenuti a compilare anche la parte del DGUE pertinente con riferimento ai requisiti di carattere speciale.

- nel caso di **avvalimento** dei requisiti, il concorrente indica, nella *Parte II: Informazioni sull'operatore economico - Sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti* del DGUE, la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. I soggetti ausiliari **compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Parte II - Sezioni A e B, dalla Parte III, dalla Parte IV (esclusa la Sezione B) e dalla Parte VI.**

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 5, del Codice, la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

14.3 Pass dell'operatore economico - PassOE

PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Si precisa che il PASSOE (Pass dell'Operatore Economico), di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, (oggi "A.N.AC.") che identifica il partecipante (eventualmente nella sua composizione di diversi operatori economici) deve essere stampato e firmato dal concorrente singolo o congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate comprese eventuali ausiliarie.

I PassOE compilati in qualità di mandanti/associate/consorziate/ausiliarie/eventuali subappaltatori non vanno inviati alla Stazione Appaltante. Il PassOE della mandataria/capofila contiene infatti i dati di tutto il raggruppamento ed è l'unico PassOE da inviare alla Stazione Appaltante. Per quanto qui non precisato si fa riferimento alle FAQ AVCPass nonché al manuale AVCPass dell'Operatore Economico rinvenibili sul sito www.anticorruzione.it.

In caso di operatore economico singolo: PassOE dell'operatore economico.

In caso di Consorzi stabili, Consorzi tra società cooperative: unico PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali.

In caso di RTI, GEIE e Consorzio ordinario sia costituito che costituendo: unico PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del RTP o del consorzio ordinario.

14.4 Garanzia provvisoria

con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, con le modalità di cui all'art. 11 del presente disciplinare.

14.5 Certificazioni

Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

14.6 In caso di avvalimento

Dichiarazione **dei requisiti ai sensi dell'art. 89 del Codice**, il concorrente singolo, raggruppato o consorziato deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'operatore economico ausiliario o dal legale rappresentante del soggetto ausiliario con cui si attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, redatta utilizzando il DGUE;
- b. dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico o dal legale rappresentante del soggetto ausiliario:
 - con cui il soggetto ausiliario si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - con cui il soggetto ausiliario attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 48 del Codice;
- c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ai sensi dell'art. 89, comma 1, penultimo periodo, del Codice. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice, nei confronti del sottoscrittore, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente o che partecipino alla medesima gara sia l'operatore economico ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

14.7 Patto di integrità

Pena l'esclusione deve essere allegato il Patto di Integrità del Comune (Allegato 3) sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai Legali Rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) e f) del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di ATI, il patto dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti facenti parte del RTI, come da modello allegato al presente disciplinare di gara. Il Patto di Integrità qualora si ricorra all'avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

14.8 Documentazione per i raggruppamenti temporanei, i consorzi e le altre tipologie di concorrenti

1. nel caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, del Codice), fermo restando l'obbligo di produzione da parte dello stesso della documentazione prevista ai precedenti punti, anche i consorziati per i quali il consorzio concorre devono rendere le dichiarazioni in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, utilizzando il DGUE (**Allegato2**) di cui al punto 14.2, nonché produrre il protocollo di legalità di cui al punto 14.7. I consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c, del Codice) devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto, con l'indicazione delle imprese consorziate;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, tutti i soggetti della futura compagine sono tenuti a produrre la seguente documentazione:
 - DGUE di cui al punto 14.2 secondo quanto ivi indicato;
 - patto di integrità di cui al punto 14.7 si precisa che lo stesso potrà essere prodotto singolarmente da ogni raggruppando o unico ma sottoscritto digitalmente da tutti i componenti;
 - attestazione SOA;

Per la restante documentazione si rinvia a quanto sopra specificato.

Oltre alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE:
3. per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
4. per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
5. per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti **(Allegato 1)** - dichiarazione come da allegato 1 parte dedicata attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
6. per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
7. per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.
8. per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
 - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

14.9 Attestazione S.O.A.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed all'importo da appaltare con riferimento, per le prestazioni di esecuzione lavori, alla categoria prevalente OG3 classifica III.

Se i concorrenti partecipano in raggruppamento del tipo orizzontale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante di ogni componente dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed all'importo da appaltare a copertura della categoria prevalente OG3 classifica III.

Si precisa che nel caso di ricorso a raggruppamento di tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei Contratti alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. Non si applica alla mandataria l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% (come affermato dalla Delibera ANAC n. 75 del 06.03.2007). Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Si precisa che, a norma dell'art. 92, comma 8, del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, le **imprese qualificate nella I e nella II classifica**, non in possesso, ai sensi dell'art. 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

14.10 Ricevuta di pagamento contributo ANAC

Pena l'esclusione, copia dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC di Euro 80,00 (ottanta/00), effettuato con una delle seguenti modalità:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al sito web dell'Autorità "Servizio Riscossione" seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento l'impresa concorrente deve allegare copia stampata della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione.
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale. A comprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa concorrente deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.

In caso di raggruppamento dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice (soccorso istruttorio) a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

15. BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"

Nell'apposito step "offerta economica" sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta economica.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "Offerta economica" i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente:

OFFERTA ECONOMICA, redatta in base al modello di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 4) e in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta, con l'indicazione del ribasso percentuale, massimo di 4 cifre decimali separate dalla virgola, offerto sull'importo posto a base di gara.

Si precisa che, ai fini contrattuali, il ribasso percentuale offerto verrà applicato al valore dell'appalto soggetto a ribasso pari a € 990.784,10 (ovvero al netto oneri della sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso).

Nell'offerta economica dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice:

- a. **i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico** indicando l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. **i costi del personale** indicando l'importo dei costi della manodopera.

Non sono ammesse offerte pari a zero o in aumento rispetto alla base di gara, pena l'esclusione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

L'Ente Committente ha quantificato in complessivi € 3.715,26 i costi della sicurezza a proprio carico, necessari al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, durante l'esperimento, la presentazione di altra offerta.

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente o mancanti di uno o più documenti richiesti.

In caso di offerte uguali si procede all'aggiudicazione per sorteggio a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e dell'omessa presentazione della domanda di partecipazione o di sua sottoscrizione con firma digitale;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – pari a 10 (dieci) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Il mancato o inesatto o tardivo adempimento alla richiesta del Seggio di Gara, formulata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti, costituisce causa di esclusione definitiva.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Sono cause di esclusione o non ammissione alla procedura in oggetto, fatto salvo comunque quanto previsto specificatamente come causa di esclusione nelle pagine precedenti del presente disciplinare e quanto previsto dall’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s. m. ed i. in materia di soccorso istruttorio:

- offerte che siano sottoposte a condizione, riserva o parziali;
- omissione della presentazione anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni elencate a pena di esclusione, nei precedenti punti da inserire nella busta “Documentazione amministrativa”, salvo quanto disposto dall’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s. m. ed i. in termini di soccorso istruttorio;
- offerta pervenuta **oltre le ore 12.00 del giorno 03.03.2020**;
- offerta NON pervenuta tramite piattaforma telematica;
- l’inserimento di elementi di natura economica in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica;
- concorrenti che non sono in possesso di requisiti specifici che sono comunque previsti dalla legge;

Oltre i casi di nullità e di non ammissione, esclusione alla gara previsti dalla presente lettera invito costituisce causa di esclusione non sanabile le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si precisa che l’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016 ultimo periodo recita” I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà in seduta pubblica alle ore **10,00 del giorno 04.03.2020** presso la sede municipale del Comune di Rivalta di Torino – Via Balma, 5 (TO) – sala consigliare, a cura di un Seggio di Gara.

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i delegati, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, previo avviso agli operatori economici a mezzo piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".

Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

L'esito della procedura verrà comunicato a mezzo PEC a tutti i concorrenti.

Il Presidente del Seggio di Gara una volta verificato preliminarmente il tempestivo recapito delle offerte inviate dai concorrenti, procederà:

1. all'apertura delle offerte secondo l'ordine progressivo di arrivo alla piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" per il controllo della presenza e della regolarità formale delle buste telematiche;
2. all'apertura delle buste telematiche "documentazione amministrativa" per il controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa presentata;
3. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice (consorzi stabili) eventualmente concorrano, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma: in caso positivo, il consorzio e il consorziato saranno esclusi dalla gara;
4. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo consorzi o ordinario o GEIE, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE: in caso positivo, i concorrenti interessati saranno esclusi dalla gara;
5. a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni di cui ai punti 14.1) e 14.2) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta amministrativa, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
6. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice di cui al paragrafo 16 del presente disciplinare, a cui si rimanda.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice il Seggio di Gara potrà chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All'esito di tali verifiche, il Seggio escluderà dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

7. in seduta pubblica, procede a dare comunicazione dei concorrenti ammessi e degli eventuali concorrenti esclusi.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice recentemente novellato, terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa, verrà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice, che verrà inviato via PEC a tutti i concorrenti.

8. in seduta pubblica, provvede all'apertura delle buste telematiche offerta economica dando lettura dei ribassi offerti.

Qualora il Presidente di Seggio accerti sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

9. Il Presidente di Seggio procede al calcolo della soglia di anomalia e applica a tal fine gli artt.97 c.2 o 97 c.2 bis del D.lgs. 50/2016 novellato con il D.L. n.32/2019, convertito con legge 55/2019 ovvero:

- Art.97 comma 2 : "quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:
 - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un = valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
 - c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
 - d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- Art.97 comma 2 bis: quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:
 - a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte a 20 un = valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto le offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
 - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alle lettere a);

- d) d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica;
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- Il calcolo di cui all'art.97 comma 2 e comma 2 bis, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Successivamente, il seggio provvederà ad individuare le offerte anormalmente basse applicando il metodo indicato dal legislatore a seconda del numero delle offerte ammesse.

La stazione appaltante applica l'esclusione automatica di cui all'art. 97 co. 8 del Codice, novellato dal D.L. n.32/2019, convertito con legge 55/2019 qualora ne sussistano le condizioni, ovvero quando il numero delle offerte è uguale o superiore a 10 ovvero è prevista cioè l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sopra individuata.

Qualora non sia applicabile l'esclusione automatica e qualora il Seggio individui offerte che superano la soglia di anomalia (nel caso pervengano meno di 10 offerte ammesse) sopra determinata ed in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta risulti anormalmente bassa a norma del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 97 del Codice, il Seggio chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procede alla "verifica di anomalia delle offerte".

Qualora non si riscontri la presenza di offerte sospette di anomalia, il Seggio di Gara formulerà proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato in graduatoria, che verrà poi formalizzata attraverso apposita determinazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.lgs. n.50/2016 e s. m. ed ii.

Ai sensi del comma 10, dell'articolo 95 del d.lgs. 50/2016 spetta al Rup, prima della aggiudicazione, verificare, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE EVENTUALE NEL CASO IN CUI NON SI PROCEDA CON L'ESCLUSIONE AUTOMATICA

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia e di congruità di più offerte.

La Stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate preferibilmente su supporto informatico, quali CD o DVD non riscrivibile, in formato non modificabile, tipo PDF o altro formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune.

Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dei lavori avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 19.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito dell'eventuale verifica della congruità da parte del RUP, il Seggio di Gara provvede, in seduta pubblica, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Una volta conclusa la procedura di gara, gli atti verranno trasmessi alla Stazione Appaltante la quale procederà alla proposta di aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.lgs. n.50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di parità si procederà a sorteggio con le modalità di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924. In qualsiasi momento della procedura, la Stazione appaltante, per motivate ragioni di interesse pubblico, può non procedere all'aggiudicazione. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o ragioni di pubblico interesse.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare o sospendere la procedura di gara oppure di prorogarne la data.

In tutti i casi sopra indicati (sospensione/revoca/annullamento della gara, mancata aggiudicazione o mancata stipula del contratto), i concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti della stazione appaltante, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla gara.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica, effettuata con l'ausilio del sistema AVCPASS, del possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell'aggiudicatario. Qualora tali verifiche non confermino le

dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, l'Ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e ad escutere la cauzione provvisoria.

Si procederà quindi alla eventuale nuova aggiudicazione in favore dell'operatore economico che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla verifica dei prescritti requisiti di legge.

L'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio avverrà con specifica determinazione da parte del Dirigente Tecnico, o suo delegato, del Comune di Rivalta di Torino.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la stipula del contratto, in forma pubblica-amministrativa, la ditta affidataria dovrà presentare quanto segue entro i termini indicati:

- Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto dell'appalto ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di legge. L'importo della cauzione è ridotta alle condizioni di cui all'articolo citato;
- Polizza assicurativa CAR con i massimali previsti dall'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, pertanto dovrà prevedere:
 - SEZIONE A: massimale pari all'importo del contratto al netto lordo dell'IVA che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - SEZIONE B: massimale di Euro 500.000,00 che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da fornire all'Ente Committente prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori.

Se l'aggiudicatario non evade nei termini la richiesta o non si presenta alla stipula del contratto nel giorno stabilito (salvo i casi di gravi impedimenti motivati) decade dall'aggiudicazione. In tale caso, è facoltà dell'Ente aggiudicare l'appalto in favore del secondo graduato e, in caso di ulteriore impossibilità, in favore dei concorrenti successivamente collocati in graduatoria. È fatto salvo il riconoscimento all'Ente dell'eventuale maggiore danno e il rimborso delle spese derivanti dalle circostanze di cui sopra.

Si applica l'art. 80, comma 12, del Codice in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

In applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (adottato in attuazione dell'art. 73, comma 4, del Codice), le spese di pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 900,00, iva compresa e spese di bollo comprese.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, in caso di fallimento dell'aggiudicatario dell'appalto o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando, e ciò a termini del D.lgs. n. 104/2010.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. L'organismo della procedura di ricorso relativa alla gara è Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È vietato in ogni caso il compromesso.

21. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare nonché negli elaborati progettuali approvati con deliberazione di Giunta Comunale n° 255 del 17.12.2019.

In caso di contrasto tra le norme giuridico - amministrative del Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nel disciplinare, prevalgono quelle contenute in quest'ultimo.

Le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo stesso è esercitabile presso la sede municipale del Comune di Rivalta di Torino.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura di gara verranno pubblicati sul profilo della Stazione Appaltante Comune di Rivalta di Torino, www.comune.rivalta.to.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'avviso relativo all'appalto aggiudicato verrà pubblicato con le stesse modalità seguite per il bando di gara e, comunque, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio al capitolato speciale d'appalto e alle disposizioni vigenti in materia.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Al riguardo si forniscono le informazioni di seguito indicate:

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di lavori;
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, dalla gara medesima;
 - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione e con l'incameramento della garanzia provvisoria.

3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dell’Ente committente, al responsabile del procedimento o, comunque, al personale coinvolto nella procedura d’appalto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 267/2000;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
5. i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 -10040 – Rivalta di Torino (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. Per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può essere contattato direttamente il Titolare del trattamento:

- PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it;
- Telefono: 011 9045501;
- il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it.

L’informativa completa è disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it

Al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo i termini di legge.

L’avviso di gara della presente procedura viene pubblicato sulla G.U.R.I. il giorno 18.12.2019, sul sito web del Comune di Rivalta di Torino – Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti, nonché sulla piattaforma informatica: <https://rivalta.acquistitelematici.it/>

Il Responsabile del Servizio
Manutenzione OO.PP. e Patrimonio
arch. Giovanni Ruffinatto
(firmato digitalmente)